



REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Consorzio di Area Vasta CISA



**COMUNE di
VAL DELLA
TORRE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL' ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

Approvazione: 11 ottobre 2017
Revisione: 3 aprile 2023

Art. 1 – Definizione di autocompostaggio

L'autocompostaggio, definito dalla normativa nazionale come “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”, consiste nell'effettuazione da parte delle utenze della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio).

La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato “compostiera”, o con modalità “fai da te”.

L'autocompostaggio può essere effettuato:

1. **dalle singole utenze domestiche** che dispongono, in proprietà o altro titolo, di area verde pertinenziale ai locali di abitazione o in area limitrofa ad essa. Viene consentita l'effettuazione dell'autocompostaggio al di fuori delle pertinenze dei locali in conduzione (“extra situ”)
2. **dalle singole utenze non domestiche** (es. imprese, enti, associazioni) che dispongono, in proprietà o altro titolo, di aree verdi pertinenziali, o quanto meno adiacenti, ai locali in cui svolgono la propria attività.

Le condizioni per la classificazione delle operazioni di compostaggio come autocompostaggio sono:

- la gestione in conto proprio
- l'origine dalle utenze stesse dello scarto organico
- il conferimento diretto da parte delle utenze
- l'uso del compost prodotto presso l'utenza, senza cessione a terzi.

Le iniziative di autocompostaggio possono essere avviate dagli utenti, nel rispetto dei criteri tecnici del presente regolamento, senza alcuna autorizzazione.

Il compostaggio effettuato congiuntamente da più utenze non rientra tra nell'autocompostaggio, ma può rientrare, rispettando le relative prescrizioni di legge, nel compostaggio di comunità.

L'attuale normativa nazionale non consente di considerare “autocompostaggio” l'utilizzo di scarti organici per l'alimentazione dei propri animali domestici o altre forme di utilizzo in proprio degli stessi scarti, pur se rientranti nelle pratiche di riduzione della produzione di rifiuti.

Art. 2 – Definizione di compostaggio collettivo locale

Per “compostaggio collettivo locale” (o “di prossimità”) si intende il trattamento di compostaggio disciplinato dall'art. 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Il compostaggio collettivo locale può essere effettuato da più utenze domestiche e non domestiche.

La procedura di realizzazione e messa in esercizio di iniziative di compostaggio locale è subordinata all'attuazione di quanto previsto dal precedentemente citato art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006, compresa l'emissione del parere dell'Arpa (Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente) competente.

Art. 3 – Definizione di compostaggio di comunità

Per “compostaggio di comunità” si intende quanto definito dall'art 183, comma 1 lett. qq bis D.Lgs. n. 152/2006, ovvero il compostaggio effettuato collettivamente da più di una utenza domestica e/o non domestica della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, gestito da un organismo collettivo (Esempio: amministratore condominiale se esistente, in alternativa un delegato dai condomini).

Solo nel caso di installazioni aventi capacità di trattamento annua fino ad una tonnellata, l'organismo collettivo non è previsto e la comunicazione è fatta dalle singole utenze.

Nel caso di compostaggio condominiale l'iniziativa dovrà essere approvata dall'assemblea secondo le norme contenute nella Legge 220/2012 e ss.mm.ii.

La procedura di realizzazione e messa in esercizio di iniziative di compostaggio di comunità è subordinata all'attuazione di quanto previsto dal Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”)

In Allegato 1 si elencano i criteri di realizzazione per la messa in esercizio di iniziative di compostaggio di comunità

Art. 4 Definizione di utenti

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di gestione dei rifiuti.

Art. 5 Modalità di effettuazione dell'autocompostaggio

L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio di Area Vasta CISA, che è l'Ente di governo della gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 1/2018 e s.m.i., quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina (codice EER 200108) e da scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi (codice EER 200201) dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici.

L'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune e dal Consorzio di Area Vasta CISA con opportune azioni informative (quali corsi per gli utenti, distribuzione di materiale informativo, pagine WEB, azioni di assistenza tecnica ecc.), evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

E' ammesso il recupero nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è totalmente assimilata all'autocompostaggio.

L'Amministrazione Comunale premia la pratica dell'autocompostaggio con la riduzione della TARI (cfr. art. 12) e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

L'autocompostaggio può essere effettuato in cumulo, in buca, con compostiera in plastica o in legno (“cassa” di compostaggio), silos “fai da te” e ogni altro metodo tecnicamente idoneo.

Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o adiacenti all'abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARI; per le utenze domestiche è ammessa la pratica del compostaggio “extra situ”.

L'uso del compost prodotto deve avvenire nei terreni di pertinenza dell'utenza o in vasi collocati nelle sue aree private e pertinenziali.

Il compost non può essere ceduto a terzi.

Art. 6 Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

L'Albo Comunale dei Compostatori deve contenere le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in compostaggio e per riconoscere alle stesse la riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti urbani.

Pertanto le informazioni minime per ciascuna utenza sono:

- ID utenza tributo
- tipologia utenza: domestica (residente o non residente) o non domestica
- numero di componenti (se domestica)
- categoria TARI (se non domestica)
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter acquistato/fornito, composter fai da te, buca, cumulo, concimaia agricola, altro ecc.)
- volume (metri cubi)
- data ultimo controllo (giorno/mese/anno), cognome e nome del rilevatore, ente di appartenenza o affidatario dell'incarico
- stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base dei controlli in loco (solo per le utenze non domestiche), espresso in kg/anno
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI/NO); se SI luogo e data del corso.

I dati devono essere contenuti in un data base estraibile in foglio elettronico (formato Excel, Calc, csv ecc.).

L'Albo Comunale dei Compostatori contiene inoltre un'apposita sezione con l'elenco delle utenze che partecipano alle iniziative di compostaggio collettivo locale e/o compostaggio di comunità, con le stesse finalità sopra riportate.

In Allegato 2 viene riportato l'elenco dei campi del file albo comunale compostatori e in Allegato 3 il relativo manuale d'uso.

Art. 7 Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 8, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato o scaricabile dall'apposita sezione "compostaggio" del sito WEB del Consorzio di Area Vasta CISA.

In Allegato 4 viene riportato il fac simile degli atti d'obbligo da utilizzare.

Art. 8 Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori Comunale, sezione autocompostaggio, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio di Area Vasta CISA attraverso il proprio sito WEB e la distribuzione di pubblicazioni specifiche;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate

dal Consorzio di Area Vasta e dal Comune, compreso l'accesso, da parte di personale specificamente incaricato, all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio ed al contenitore del rifiuto indifferenziato.

Nel caso di effettuazione dell'autocompostaggio "extra situ" i controlli, sia sulla compostiera, sia sul contenitore del rifiuto indifferenziato saranno effettuati con cadenza ravvicinata, almeno annuale.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritte nel "Modulo di Adesione", redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Nel caso di nuove utenze che si vanno ad insediare sul territorio comunale, l'opzione dell'autocompostaggio può essere esercitata parallelamente all'iscrizione a ruolo per la TARI, per le utenze che dispongono di giardino/area verde privata pertinenziale; in questo caso la consegna dei contenitori della raccolta dei rifiuti non prevede quella del "mastello" dell'organico ma solo della "biopattumiera", per la separazione degli scarti da compostare.

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Comunale Compostatori, sezione compostaggio collettivo locale e compostaggio di comunità, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- conferire i propri scarti di cucina, sfusi, direttamente nella compostiera collettiva presente nel proprio comune o in comuni convenzionati, secondo le istruzioni fornite dal Comune e/o dal Consorzio;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso le verifiche sul contenitore del rifiuto indifferenziato.

Nel caso di compostaggio di comunità (condominiale) gli impegni vengono assunti dall'assemblea condominiale. Il relativo "Modulo di Adesione" quindi deve essere corredato da copia del relativo verbale. Al fine di non duplicare i servizi (compostaggio in loco e raccolta differenziata dell'organico) è preferibile l'adesione da parte di tutti gli utenti e la restituzione del contenitore destinato alla raccolta differenziata dell'organico. In caso invece di non adesione da parte di tutti gli utenti, le utenze non aderenti al compostaggio di comunità dovranno conferire la frazione organica in un contenitore accessibile solo con chiave e non usufruiranno della riduzione tariffaria.

L'iscrizione all'albo compostatori, ai fini dell'ottenimento della relativa agevolazione tariffaria e del conteggio della raccolta differenziata, vale già a partire dall'anno di iscrizione per gli iscritti entro il 30 giugno e per coloro iscritti dal 1 luglio in avanti a partire dall'anno successivo.

Art. 9 Criteri di conduzione dell'autocompostaggio

Al fine di effettuare l'autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le seguenti prescrizioni:

- miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno cellulosico (rami, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto Carbonio/Azoto. Il materiale migliore per questo scopo è il "biotriturato" di potature legnose;
- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione

da parte di microrganismi aerobi;

- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile.
- limitare l'eventuale conferimento di cenere.

Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze domestiche e non domestiche possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta consortili ("ecostazioni") od usufruire del servizio di raccolta domiciliare a pagamento.

E' vietato conferire i rifiuti organici (umido e scarti verdi) nei contenitori del rifiuto indifferenziato, salvo quelli di origine animale sopra citati, per i quali sia opportuno limitarne l'immissione nel compostaggio. Per queste particolari tipologie di scarti organici pertanto si autorizza il conferimento con il rifiuto indifferenziato.

Art. 10 Criteri di conduzione del compostaggio locale e di comunità

I criteri di conduzione delle installazioni di compostaggio collettivo locale e compostaggio di comunità sono stabiliti in fase autorizzativa semplificata, secondo le norme e le procedure vigenti, ossia per il compostaggio locale l'art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e per il compostaggio di comunità il Decreto Ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016.

Art. 11 Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone

Il luogo dove è posizionata la compostiera o il cumulo o la buca deve essere ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri dalle aperture delle abitazioni dei vicini.

Nel caso di autocompostaggio da parte di utenza non domestica e di compostaggio di comunità, aventi capacità di trattamento superiore a 1 t/anno e non superiore a 3 t/anno, la distanza minima dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è pari a 10 (dieci) metri, salvo il caso di compostaggio con attrezzatura elettromeccanica e trattamento delle arie esauste con biofiltro o immissione dell'aria emessa in fognatura; in questo caso la distanza si riduce a 5 (cinque) metri.

Nel caso di autocompostaggio da parte di utenza non domestica e di compostaggio di comunità, aventi capacità di trattamento superiore a 3 t/anno, la distanza minima dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è pari a 15 (quindici) metri, salvo il caso di compostaggio con attrezzatura elettromeccanica e trattamento delle arie esauste con biofiltro o immissione dell'aria emessa in fognatura; in questo caso la distanza si riduce a (cinque) metri.

Nel caso di compostaggio collettivo locale la distanza minima dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è pari a 15 (quindici) metri e comunque dovranno essere rispettate le prescrizioni su questo aspetto emesse da Arpa in sede di parere nel corso dell'iter autorizzativo.

Art. 12 Riduzione tributaria

Gli utenti iscritti nell'Albo Comunale dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI, di importo non inferiore al 5 % dell'ammontare della Parte Variabile (PV) del tributo. La riduzione è stabilita nel Regolamento Comunale o nelle delibere di approvazione delle tariffe della TARI

Ogni intestatario (persona fisica o giuridica) ha diritto allo sconto per l'autocompostaggio per una sola utenza

all'interno del medesimo Comune.

In caso di applicazione di sistemi di tariffazione puntuale lo sconto potrà essere sostituito da un meccanismo che prevede l'applicazione di un costo aggiuntivo per gli utenti che non sono iscritti all'Albo Compostatori e che quindi usufruiscono del servizio di raccolta differenziata della frazione organica.

Art. 13 Altre facilitazioni

Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, fornitura di materiale lignocellulosico strutturante ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Art. 14 Controlli sull'autocompostaggio

Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune e/o il Consorzio di Area Vasta CISA, predispongono controlli a campione presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Entro un anno dall'iscrizione all'Albo Compostatori tutte le utenze devono essere sottoposte a verifica e controllo.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale, consegnata all'utente.

L'esito dei controlli potrà essere:

- positivo: compostaggio effettuato in modo corretto e soddisfacente
- positivo ma con riserva: compostaggio effettuato ma con riserve sulla conduzione o sull'effettiva gestione con tale modalità di tutti i rifiuti organici, secondo i criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.
- negativo: compostaggio non effettuato o effettuato palesemente su una quota parziale dei rifiuti organici o con modalità assolutamente scorrette rispetto ai criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.

In Allegato 5 viene riportato il fac simile della scheda di esito dei controlli.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa verrà comunque concordato un appuntamento. In caso di ulteriore assenza viene concordato un secondo appuntamento a seguito del quale, se non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione tributaria/tariffaria cancellata. Il Comune svolgerà parte diligente nel consentire l'effettuazione dei controlli presso le utenze non reperite per più campagne.

L'entità dei controlli effettuati e documentati non potrà mai scendere sotto la quota del 5% all'anno degli utenti iscritti.

Art. 15 Controlli sul compostaggio collettivo locale e di comunità

Per quanto concerne i controlli sulla partecipazione degli utenti al compostaggio collettivo locale e di comunità, questi riguarderanno i seguenti aspetti:

- in caso di accesso con riconoscimento automatico dell'utente, si verificherà se la frequenza di utilizzo è correlata alla produzione di rifiuti, eventualmente tenendo conto della minore presenza delle utenze non residenti;
- in caso di accesso con chiave tradizionale, quindi non tracciabile, si verificherà il grado di partecipazione reale delle utenze iscritte rispetto a quella teorica, sulla base di criteri tecnici stabiliti dal Consorzio di Area Vasta CISA, che utilizzano come indicatori i volumi di rifiuti conferiti e in progressiva trasformazione; un rapporto tra popolazione equivalente effettivamente conferente e popolazione equivalente potenzialmente conferente inferiore ad una determinata soglia comporterà la perdita di eventuali riduzioni tariffarie per tutti gli utenti iscritti;
- sulle singole utenze si effettueranno controlli a campione sui rifiuti presenti nei contenitori dell'indifferenziato delle utenze aderenti.

L'esito dei controlli per le singole utenze potrà essere:

- positivo: assenza totale di scarti di cucina nel rifiuto indifferenziato, con l'eventuale esclusione di scarti animali, qualora, in relazione alla tipologia di trattamento installata, si richieda, da parte di Comune e/o Consorzio di Area Vasta CISA, attraverso i rispettivi canali informativi, la non immissione nella compostiera di questa specifica tipologia di rifiuto organico;
- positivo ma con riserva: presenza molto limitata di scarti di cucina nel rifiuto indifferenziato, con le precisazioni sopra illustrate, pratica del compostaggio approssimativa;
- negativo: presenza apprezzabile di scarti di cucina nel rifiuto indifferenziato, con le precisazioni sopra illustrate, assenza oggettiva della pratica del compostaggio.

In questo caso i controlli saranno sempre effettuati a sorpresa.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria.

Art. 16 Variazioni

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice o via email, al Comune.

Art. 17 Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 18 Recesso dall'Albo Compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune o tramite e-mail indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art.19 Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. In caso di cancellazione per effetto di esito negativo del controllo (artt. 14 e 15) la decadenza vale per l'intero anno in corso.

A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

La cancellazione comporta la riconsegna, con modalità stabilite dal gestore del servizio, del contenitore per la raccolta differenziata dell'organico (se la modalità di raccolta è domiciliare), che l'utente dovrà riprendere a svolgere.

Art. 20 Organizzazione dell'Albo

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa sono gestiti, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi del Comune o da organo da esso delegato. I riferimenti alla TARI valgono, per quanto compatibili, anche per eventuali Tributi o Tariffe sostitutivi aventi lo stesso oggetto.

Art. 21 Contributo dei rifiuti avviati ad autocompostaggio, compostaggio collettivo locale e di comunità nella quota di raccolta differenziata

I rifiuti avviati ad autocompostaggio, compostaggio collettivo locale e di comunità possono essere conteggiati nella quota di raccolta differenziata, ai sensi della normativa vigente.

Al momento dell'approvazione del presente regolamento il riferimento è rappresentato dal punto 5 dell'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2017, n. 15-5870 "Approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016".

In assenza di una quantificazione puntuale effettuata attraverso ripetuti e documentati sopralluoghi in loco, il contributo derivante dalle utenze domestiche non residenti è calcolato nella misura del 10% di quanto sarebbe stato attribuito nel caso di utenza residente, a parità di condizioni.

Allegati

Allegato 1: Criteri operativi sull'organizzazione delle attività di compostaggio di comunità

Allegato 2: Campi del file albo compostatori

Allegato 3: Manuale di gestione dei dati dell'albo compostatori

Allegato 4: Modelli atto d'abbligo

(A: autocompostaggio B: compostaggio collettivo C: compostaggio di comunità superiore 1 tonnellata
D: compostaggio di comunità inferiore 1 tonnellata)

Allegato 5: Fac simile della scheda di valutazione sull'autocompostaggio.

Criteri operativi
sull'organizzazione dell'attività di compostaggio
di comunità

(Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 - Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici)

Sommario

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Finalità	2
Art. 3 Accesso	3
Art. 4 Quantità conferibile.....	3
Art. 5 - Orari di apertura e criteri gestionali	4
Art. 6 Rifiuti e materiali ammessi.....	5
Art. 7 Divieti	5
Art. 8 Obblighi delle utenze conferenti.....	5
Art. 9 Obblighi del conduttore dell'apparecchiatura.....	5
Art. 10 Utilizzo del compost prodotto.....	6

Art. 1 Oggetto

Il presente documento è redatto ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. sopra citato, l'attività di compostaggio di comunità (definita all'art. 83, comma 1 lettera qq-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al Comune territorialmente competente, che ne dà comunicazione al Consorzio di Area Vasta CISA. Solo nel caso di installazioni aventi capacità di trattamento annua fino a una tonnellata l'organismo collettivo non è previsto e la segnalazione certificata di inizio attività è fatta dalle singole utenze.

Gli allegati alla segnalazione certificata di inizio attività sono i seguenti:

- relazione tecnica dell'intervento, comprensivo del piano di utilizzo del compost prodotto indicante le quantità, gli impieghi e le aree di destinazione *(nel caso di installazioni aventi capacità di trattamento annua fino a una tonnellata è sufficiente il piano di utilizzo del compost)*
- regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio *(non necessario per installazioni aventi capacità di trattamento annua fino a una tonnellata)*
- verbale di approvazione da parte dell'assemblea condominiale *(solo nel caso di compostaggio condominiale)*
- elenco delle utenze conferenti, con numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area interessata al compostaggio ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- nomina del conduttore e accettazione dell'incarico per iscritto *(non necessario per installazioni aventi capacità di trattamento annua fino a una tonnellata)*

Il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio deve essere approvato dall'organismo collettivo ed è vincolante per le utenze conferenti.

Si ricorda che per **organismo collettivo** si intende “due o più utenze” domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio.

L'attività in oggetto consiste nella realizzazione del compostaggio aerobico statico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense.

Le apparecchiature utilizzate sono: (Esempio: compostiera in plastica, dimensioni, materiale e caratteristiche costruttive.)

Art. 2 Finalità

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana della loro gestione. Nel contesto in oggetto la

connotazione urbanistica deve consentire di gestire buona parte degli scarti organici mediante autocompostaggio, attraverso la presente installazione di compostaggio collettivo (che va a servire parte della popolazione che non intende o non può compostare direttamente), lasciando come ultima opzione quella della raccolta differenziata ai fini del successivo trattamento industriale centralizzato (compostaggio o digestione anaerobica).

Art. 3 Accesso

Le utenze conferenti sono utenze che non praticano l'autocompostaggio.

Le utenze conferenti vengono iscritte all'Albo Compostatori comunale, sezione compostaggio collettivo.

Il conferimento degli scarti di cucina deve essere effettuato direttamente dagli utenti.

Il materiale va conferito sfuso. Le utenze conferenti devono prestare la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento, in termini di pulizia e decoro.

I soggetti autorizzati al conferimento sono esclusivamente le utenze conferenti. Il relativo elenco è tenuto ed aggiornato dall'organismo collettivo (es. amministrazione condominiale) o dalle utenze congiunte nel caso di installazioni aventi capacità di trattamento annua fino a una tonnellata e trasmesso ad ogni variazione all'Amministrazione Comunale.

Qualora la localizzazione delle compostiere sia prevista su area in cui possono transitare altri utenti oltre a quelli conferenti, si richiede di adottare soluzioni, (es. accesso mediante chiave meccanica, dove possibile) per evitare immissioni improprie.

Art. 4 Quantità conferibile

Al fine di consentire il corretto funzionamento, i rifiuti organici conferibili devono essere compatibili in qualità e quantità a quanto previsto nel Regolamento sull'organizzazione dell'attività

Gli indicatori utilizzati per valutare la potenzialità delle varie installazioni sono i seguenti:

- famiglie residenti tutto l'anno: 120 kg/abitante anno
- famiglie "fluttuanti": si considera una presenza pari al 10% dei giorni (35 giorni l'anno) e quindi una potenzialità di conferimento pari al 10% di quelli delle utenze residenti costantemente (12 kg/abitante anno).

CASO A) potenzialità inferiore a 1 t/anno

La documentazione tecnica ed amministrativa per l'autorizzazione al compostaggio di comunità con potenzialità inferiore a 1 t/anno è prevista per un utilizzo fino a 8 abitanti equivalenti. Per abitante equivalente si intende un insieme o una frazione di utenze che conferisce una quantità annua di 120 kg di rifiuto organico.

Ogni anno gli utenti devono comunicare entro il 31 gennaio, al Comune, nelle modalità definite dal medesimo, ai sensi dell'art.8, comma1, del D.M. 266/16, le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a) dei rifiuti conferiti;
- b) del compost prodotto;
- c) degli scarti;
- d) del compost che non rispetta le caratteristiche di legge (Allegato 6 del D.M. 29/12/2016, n. 266).

Il materiale lignocellulosico indecomposto originato in seguito alle operazioni di vagliatura finale viene reimmesso nel ciclo di compostaggio.

La quantità di compost prodotta annualmente è stimata nel 20-25% in peso dei quantitativi immessi.

Si allega il Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua (allegato A)

CASO B) potenzialità superiore a 1 t/anno e fino a 10 t/anno

La documentazione tecnica ed amministrativa per l'autorizzazione al compostaggio di comunità con potenzialità superiore a 1 t/anno è prevista per un utilizzo da 9 abitanti equivalenti in su. Per abitante equivalente si intende un insieme o una frazione di utenze che conferisce una quantità annua di 120 kg di rifiuto organico.

Ogni anno gli utenti devono comunicare entro il 31 gennaio, al Comune, nelle modalità definite dal medesimo, ai sensi dell'art.8, comma1, del D.M. 266/16, le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a) dei rifiuti conferiti;
- b) del compost prodotto;
- c) degli scarti;
- d) del compost che non rispetta le caratteristiche di legge (Allegato 6 del D.M. 29/12/2016, n. 266).

Il materiale lignocellulosico indecomposto originato in seguito alle operazioni di vagliatura finale viene reimmesso nel ciclo di compostaggio.

La quantità di compost prodotta annualmente è stimata nel 20-25% in peso dei quantitativi immessi.

Si allega il Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità maggiore di 1 tonnellata annua (allegato B)

Art. 5 - Orari di apertura e criteri gestionali

L'accesso all'apparecchiatura deve avvenire ad orario libero. I rifiuti organici sono conferiti sfusi, senza alcun involucro.

L'immissione del materiale ligno-cellulosico strutturante e la relativa miscelazione superficiale deve essere effettuata quotidianamente o almeno ogni due giorni nei mesi caldi (giugno-settembre) e almeno una volta alla settimana nel restante periodo dell'anno (se vi sono conferimenti).

L'arieggiamento, per mezzo di un apposito attrezzo, del materiale presente nello scomparto di immissione, deve essere effettuato almeno con frequenza settimanale nei mesi caldi (giugno-settembre) e almeno mensile nel restante periodo dell'anno (se vi sono conferimenti).

Il compost è prelevabile dopo un ciclo minimo dall'immissione degli scarti biodegradabili di 6 mesi (se periodo più caldo), meglio 9 mesi. Il prelievo avviene dal fondo della compostiera, il materiale deve essere vagliato (maglie di circa 10 mm, comunque non superiori a 20 mm). Il materiale sopravaglio rappresentato da frazioni estranee non compostabili (plastica, metalli ecc.) deve essere conferito con l'indifferenziato, mentre quello rappresentato da frazioni lignocellulosiche indecomposte va reimmesso nella compostiera, dove fornisce un importante inoculo di microrganismi.

Successivamente il compost vagliato può essere distribuito agli utenti.

Art. 6 Rifiuti e materiali ammessi

In generale sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili da cucine e mense (CER 20 01 08)
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (CER 20 02 01)
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (CER 03 01 05)
- imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01)
- imballaggi in legno (CER 15 01 03)
- carta e cartone (CER 20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (CER 03 01 05) e gli imballaggi in legno (CER 15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (CER 20 01 01) e cartone (CER 15 01 01) contenenti inchiostro.

I rifiuti di carta (CER 20 01 01), cartone (CER 15 01 01) e gli imballaggi in legno (CER 15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20% del totale dei rifiuti, in peso, immessi nel compostatore.

Sono inoltre ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

In particolare alle utenze conferenti si richiede di immettere i soli rifiuti biodegradabili di cucine e mense, limitando inoltre il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per animali selvatici.

L'esigenza di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto C/N, richiede di miscelare gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno cellulosico (rami, foglie, trucioli di legno, paglia ecc.).

Per garantire un corretto rapporto ed una qualità adeguata l'immissione del materiale strutturante viene effettuata dal conduttore. In particolare si privilegia l'utilizzo di triturato di potature legnose di latifoglie.

Art. 7 Divieti

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito
- b. conferire rifiuti e materiali diversi da quelli indicati nell'art. 6
- c. depositare rifiuti con modalità diverse da quelle indicate nel regolamento.

Art. 8 Obblighi delle utenze conferenti

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del regolamento e le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

Art. 9 Obblighi del conduttore dell'apparecchiatura

L'amministratore, in qualità di rappresentante legale del condominio, è, a norma di legge, il responsabile dell'installazione. L'amministratore avrà l'obbligo di comunicare al Comune o al Consorzio di Area Vasta CISA le eventuali anomalie segnalate dal conduttore.

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso sia effettuato dalle sole utenze conferenti
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità.
- provvedere al corretto bilanciamento tra rifiuti organici e strutturante
- provvedere alla verifica del compost prodotto
- provvedere al rilascio del compost prodotto dalle utenze conferenti in base al piano di utilizzo
- effettuare comunicazioni ai conferenti, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica. Il conduttore comunica tali anomalie al Comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

I compiti operativi del conduttore sono i seguenti:

- collaborazione alla sensibilizzazione ed informazione delle utenze conferenti ed in generale degli abitanti;
- verifica della qualità degli apporti di scarti di cucina
- aggiunta del materiale lignocellulosico strutturante;
- miscelazione degli ultimi apporti (miscelazione di superficie)
- mantenimento della pulizia e del decoro del sito
- gestione operazioni di estrazione del compost, vagliatura e distribuzione.

Nell'espletamento della propria attività il conduttore sarà dotato di appositi DPI previsti dalle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Ai fini di un corretto monitoraggio e della garanzia dell'adeguatezza del processo, saranno effettuati sopralluoghi documentati da parte di un tecnico qualificato incaricato dal Consorzio di Area Vasta CISA (almeno 1 volta l'anno).

Ad ogni sopralluogo il tecnico compilerà una sintetica scheda di valutazione (cartacea o su cloud) e compilerà una scheda di esito ed eventuali prescrizioni per le utenze conferenti ("feedback") per gli utenti, che verrà affissa in un apposito spazio sulla "casetta".

Periodicamente dovranno essere effettuate le analisi per la verifica del rispetto delle caratteristiche del compost prodotto di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente 266/16.

Art. 10 Utilizzo del compost prodotto

Il compost non sarà utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale.

Il compost prodotto è un fertilizzante, il quale contiene elementi nutritivi per le piante e sostanza organica stabilizzata ("humus").

Il compost prodotto dovrà essere assegnato alle sole utenze conferenti, per l'impiego su piante e fiori di casa e/o direttamente impiegato nelle aree verdi condominiali.

Dal punto di vista agronomico prevalentemente si classifica come compost "pronto", ossia caratterizzato da un grado di maturazione intermedio.

Si può usare senza particolari prescrizioni per la pacciamatura di siepi, alberi ed arbusti.

Per l'utilizzo in vaso o la fertilizzazione all'impianto di arbusti ed alberi a radice nuda, è opportuno miscelare il compost con torba o terriccio torboso in rapporto 1 a 4 o 1 a 5 in volume (una parte di compost e quattro o cinque di terriccio torboso o torba). Siccome il compost non è acido, va usato in dosi limitate usarlo per piante acidofile (come rododendri, azalee, conifere ecc.).

In generale il massimo di risultato per questo compost si ottiene in pieno campo o negli orti:

- per la fertilizzazione "di fondo" (pre-semina o pre-trapianto) per giardini ed orti : 1-3 kg/m²

- all'impianto di arbusti od alberi, per evitare il compattamento sul fondo della buca e fornire una parte degli elementi nutritivi necessari alla crescita della pianta, in caso di piante con zolla: 5-6 cm di compost sul fondo della buca.

In occasione della distribuzione del compost potranno essere fornite agli utenti istruzioni per il suo uso corretto, alle quali questi si dovranno attenere.

Si allega:

- A) Il Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua
- B) Il Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità maggiore di 1 tonnellata annua

**Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità
con capacità minore di 1 tonnellata annua.**

(Fino a 8 abitanti equivalenti. Per abitante equivalente si intende un insieme o una frazione di utenze che conferisce una quantità annua di 120 kg di rifiuto organico)

Utenza 1

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia
....., n., cod. fiscale n....., n. utenza

e

Utenza 2

Il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia
....., n., cod. fiscale n.....,

e

Utenza 3

Il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia
....., n., cod. fiscale n.....,

e

Utenza 4

Il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia
....., n., cod. fiscale n.....,

(aggiungere altre eventuali utenze)

ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALANO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, daranno avvio, presso (indicare indirizzo e dati catastali), all'attività di compostaggio di comunità.

Inoltre, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARANO che

- il numero di componenti di ciascuna utenza domestica servita è pari a

Utenza n. 1

Utenza n. 2

Utenza n. 3

Utenza n. 4

Totale componenti

- la quantità di rifiuti conferita è inferiore ad 1 tonnellata/anno

(stimando per ogni abitante residente servito il valore di frazione organica pari a 120 kg/abitante anno e per ogni abitante non residente il valore di frazione organica pari a 12 kg/abitante anno

$t/\text{anno della comunità} = (n. \text{ abitanti totali residenti} \times 120 + n. \text{ abitanti totali non residenti} \times 12) / 1.000$

pari at/anno

- il compost prodotto non è utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale

- il compost prodotto è impiegato in terreni a disposizione delle utenze come ammendante in pieno campo e/o per la concimazione di piante e fiori in vaso

- i rifiuti ed i materiali ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio di comunità sono conformi a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Allegato 3 del D.M. 29/12/2016, n. 266 (Allegato 1)

- in caso di cessazione dell'attività, di impegnarsi a comunicarla al Comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica

- di impegnarsi a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, al Comune, nelle modalità definite dal medesimo, le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

a) dei rifiuti conferiti;

b) del compost prodotto;

c) degli scarti;

d) del compost che non rispetta le caratteristiche di legge (Allegato 6 del D.M. 29/12/2016, n. 266).

Si allegano alla presente:

- le tipologie di rifiuti ammessi al compostaggio
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura (es. assegnazione CISA) e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- le fotocopie non autenticate di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti

Luogo e data,

Firme delle utenze

Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità maggiore di 1 tonnellata annua

(Da 9 abitanti equivalenti in su. Per abitante equivalente si intende un insieme o una frazione di utenze che conferisce una quantità annua di 120 kg di rifiuto organico)

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente in via n., cod. fiscale n....., in qualità di rappresentante legale dell'organismo collettivo (denominazione condominio), con sede in,

ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, darà avvio, presso (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità per n.... (indicare numero utenze) utenze conferenti.

Viene individuato come **conduttore dell'apparecchiatura** (da non compilare nel caso di conduttore diverso da responsabile): (cognome e nome) nato a il residente in via n., cod. fiscale n.....

Si allegano alla presente:

- la relazione tecnica contenente l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata, il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- il documento attestante l'approvazione dell'installazione dell'apparecchiatura da parte dell'organismo collettivo (es. verbale assemblea di condominio);
- la nomina e l'accettazione dell'incarico di conduttore
- il regolamento dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica; (elenco riportato nella relazione tecnica allegata).
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Luogo e data:

Firma

Informazioni fornite dal Comune								Ulteriori informazioni						
ID	COM_UTENZA	NOME	COGNOME	NUM_COMPONENTI	VIA_UTENZA	CIVICO_UTENZA	LETTERA_UTENZA	istat_Comune	id_main	tipologia utenza	compostaggio "extra situ" (effettuato fuori dalle pertinenze dei locali assoggettati alla tassa rifiuti)	situazione iscrizione Albo compostatori utente attivo utente cessato (deceduto, trasferito, negativo al controllo, che ha smesso)	data iscrizione Albo compostatori (preimpostata all' 01/01/2019, se non si dispone del dato di avvio)	utente conteggiabile ai fini del calcolo RD (utente attivo, iscritto all'Albo)
									colonna a compilazione automatica			colonna a compilazione automatica		colonna a compilazione automatica
1	Comune	Nome	Cognome	1	Indirizzo	21		123456	123456_1	domestica	si	attivo	01/01/2019	si
2	Comune	Nome	Cognome	1	Indirizzo	22		001118	001118_2	domestica	no	attivo	01/01/2019	si
3	Comune	Nome	Cognome	1	Indirizzo	23		001118	001118_3	domestica	no	cessato	01/01/2019	no
4	Comune	Nome	Cognome	1	Indirizzo	24		001118	001118_4	domestica	no	cessato	01/01/2019	no
5	Comune	Nome	Cognome	1	Indirizzo	25		001118	001118_5	domestica	si	attivo	01/01/2019	si
6	Comune	Nome	Cognome	1	Indirizzo	26		001118	001118_6	domestica	no	cessato	01/01/2019	no
								001118	001118_	domestica	no	attivo	01/01/2019	si

MANUALE DI GESTIONE DEI DATI DELL'ALBO COMPOSTATORI

PREMESSA

Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 26/05/16, che aveva finalmente introdotto le linee guida per un metodo di calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, omogeneo a livello nazionale, **prevedeva nel calcolo anche la possibilità del contributo dell'autocompostaggio**, oltre che del compostaggio di prossimità e di comunità, purché fosse garantita la tracciabilità ed il controllo.

Le Regioni hanno progressivamente recepito tali indicazioni; in particolare la Regione Piemonte con D.G.R. n. 15-5870 del 3/11/17 ha adeguato il proprio metodo di calcolo, stabilendo quindi l'inserimento nel calcolo della raccolta differenziata dei **quantitativi di rifiuti organici sottoposti a compostaggio domestico**, di prossimità e di comunità e l'applicazione dal 1 gennaio 2017.

Da tali provvedimenti ne consegue che il monitorare l'autocompostaggio non è solo opportuno al fine dell'individuazione di utenti scorretti che usufruiscono di sconti sulla TARI non dovuti, con il conseguente danno economico per i Comuni e gli altri cittadini, ma **è anche uno strumento per migliorare uno degli indicatori ambientali più rilevanti**, anche sotto il profilo mediatico, quale la percentuale di raccolta differenziata.

Il presente "vademecum" ha quindi l'obiettivo di fornire ai referenti dei Comuni, che gestiscono la Banca dati dei tributi comunali e l'Albo Compostatori, le informazioni e le indicazioni per gestire e aggiornare i dati raccolti durante i monitoraggi eseguiti sul territorio.

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del Regolamento istitutivo approvato dal Consiglio Comunale sulla base della bozza tipo elaborata da CISA.

IL METODO DI CALCOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La Regione Piemonte ha stabilito che dal 1° gennaio 2017 vengano inseriti nel calcolo della raccolta differenziata anche i quantitativi di rifiuti organici sottoposti a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

L'equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD %) è quindi la seguente:

$$RD(\%) = \frac{\sum_i RD_i}{(\sum_i RD_i) + RU_{ind}} \times 100$$

$\sum RD_i$: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata ivi incluse le quote destinate al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

RU_{ind}: rifiuti urbani indifferenziati.

Il computo del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

Per “compostaggio domestico” si intende quanto definito dall’art. 183, comma 1 lett. e) del d.lgs. 152/06 come “autocompostaggio”, ovvero compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Per “compostaggio di prossimità” si intende il trattamento di compostaggio disciplinato dall’art 214, comma 7bis d.lgs. n. 152/2006; per “compostaggio di comunità” si intende quanto definito dall’art 183, comma 1 lett. qq bis d.lgs. n. 152/2006, ovvero compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

I rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità possono essere conteggiati nella quota di raccolta differenziata qualora i Comuni ne disciplinino con proprio atto le attività ed in particolare:

- 1) sia istituito un “Elenco dei Compostatori” (cd. Albo Compostatori) per individuare le utenze domestiche e non domestiche coinvolte, le modalità di effettuazione delle operazioni di compostaggio domestico, di prossimità e di comunità e le volumetrie utilizzate;
- 2) l’utente si impegni a compostare i propri rifiuti organici ed a consentire verifiche e controlli che l’amministrazione comunale effettuerà sull’attività di compostaggio;
- 3) sia prevista una riduzione sul tributo comunale relativo ai rifiuti alle utenze iscritte all’Albo Compostatori;
- 4) siano previste verifiche e controlli sulle attività di compostaggio;
- 5) siano previste attività formative delle utenze iscritte all’Albo Compostatori.

Di seguito si specificano i contenuti minimi dell’Albo Compostatori:

- tipologia di utenza (domestica o non domestica);
- numero di componenti dell’utenza domestica;
- tipologia di compostaggio: domestico, di comunità o di prossimità;
- modalità di effettuazione del compostaggio domestico (compostiera, buca, ecc);
- volume della compostiera (m³);
- data ultimo controllo (giorno, mese, anno);
- stima del quantitativo gestito attraverso il compostaggio domestico sulla base di controlli in loco (solo per utenze non domestiche);
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI/NO).

É possibile condurre il compostaggio domestico attraverso l’utilizzo di tecniche alternative alla compostiera quali, a puro titolo di esempio, il compostaggio in fossa o in cumulo.

Il quantitativo in peso di rifiuto organico sottoposto a compostaggio domestico da computare nel calcolo della raccolta differenziata è dato dal risultato della seguente formula:

$$PC = \sum V_{ci} \cdot \rho_s \cdot 2$$

Dove

PC: peso del compostaggio (kg)

Ps: peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m³;

ΣV_{ci} : volume totale delle compostiere individuate dal comune (m^3) (cioè relative alle utenze iscritte nell'albo compostatori comunale per più di sei mesi nell'anno di riferimento e comprensive delle volumetrie utilizzate per il compostaggio condotto attraverso metodi alternativi alla compostiera).

2: numero di svuotamenti annui Il valore stimato con la suddetta formula non potrà comunque superare il valore di **120 kg/abitante anno** con riferimento alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico e di prossimità e che risultano iscritte all'Albo Compostatori.

Nel caso di utilizzo di modalità di compostaggio alternative alla compostiera viene attribuita una volumetria standard pari a $0,3 m^3$ /utenza, sia che si tratti di compostaggio domestico che di prossimità. I quantitativi avviati a compostaggio domestico da parte delle utenze non domestiche, in assenza di una quantificazione puntuale effettuata attraverso sopralluoghi in loco, vengono stimati con la stessa metodologia delle utenze domestiche attribuendo una volumetria standard di $0,3 m^3$ /utenza.

Per il primo anno di applicazione il volume totale delle compostiere (ΣV_{ci}) registrate dal comune nell'Albo Compostatori, comprensive delle volumetrie utilizzate per il compostaggio attraverso metodi alternativi, se non disponibile, può essere stimato applicando la volumetria standard pari a $0,3 m^3$ /utenza domestica e non domestica.

La quantificazione del rifiuto organico sottoposto a compostaggio di comunità da computare nel calcolo della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo quanto disposto dal D.M. 266/2016, ossia:

- per il compostaggio di comunità effettuato con apparecchiature di tipo statico per quantità inferiori a 1 tonnellata/anno o con apparecchiature di tipo elettromeccanico di piccola taglia (T1, ovvero inferiori ai 10 tonnellate di rifiuto trattato nell'anno) tramite una stima effettuata moltiplicando il numero di componenti delle utenze domestiche conferenti ed iscritte all'Albo Compostatori per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali da parte delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro-capite di rifiuto organico, tale valore è considerato pari a 120 kg/abitante anno.
- per il compostaggio di comunità effettuato con apparecchiature di tipo elettromeccanico di taglia media o grande (rispettivamente T2 inferiore a 60 tonnellate/anno; T3 inferiore a 130 tonnellate/anno) è conteggiato il quantitativo di rifiuti conferiti comunicato dal conduttore dell'apparecchiatura, entro il 31 gennaio di ogni anno, al comune territorialmente competente.

MONITORAGGIO DEGLI UTENTI CHE PRATICANO L'AUTOCOMPOSTAGGIO

Obiettivi, programmazione ed effettuazione delle attività di monitoraggio.

Gli obiettivi di questa attività sono:

- verificare l'andamento del compostaggio;
- fornire consigli per la conduzione del processo e l'utilizzo del compost;
- contribuire ad esercitare l'attività di controllo del Comune/Consorzio.

Le attività sono condotte secondo specifiche tecniche determinate dal Consorzio di Area Vasta CISA nella procedura di affidamento del servizio, integrate dalla proposta della società aggiudicataria e da un protocollo operativo messo successivamente a punto.

Prima dell'avvio delle attività sono stati validati dal Consorzio di Area Vasta CISA:

- il protocollo operativo
- il questionario di valutazione compilato in occasione del sopralluogo
- la scheda di esito, da far sottoscrivere dal tecnico e dall'utente.

Una serie di informazioni sono "obbligatorie", perché richieste dalle prescrizioni regionali e comunque dai regolamenti istitutivi dell'Albo Compostatori.

Altre informazioni registrate sono finalizzate a conoscere meglio le motivazioni dell'esito della verifica, la soddisfazione dell'utente, le criticità riscontrate.

Al termine della visita viene compilato e sottoscritto il verbale formale dell'esito, secondo tre livelli di giudizio

- *valutazione positiva*
- *valutazione accettabile* (da rivedere entro un anno)
- *valutazione negativa*

Nei casi di valutazione "non positiva" si registrano le relative motivazioni.

Tutte le informazioni relative all'utente monitorato sono state registrate tramite l'ausilio di un tablet su un modulo Google (questionario). Il modulo Google compilato viene scaricato in formato foglio elettronico (es. Excel) e quindi costituisce un database perfettamente interfacciabile, grazie agli ID, agli elenchi degli Albi Compostatori comunali elaborati in base alle nuove norme stabilite nell'ambito del progetto.

ALBO COMPOSTATORI (in formato Excel)

L'Albo Compostatori contiene quindi tutte quelle informazioni che consentono sia di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, sia per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio.

Vediamo di seguito le colonne che compongono il file Excel utilizzato.

A. Informazioni fornite dal Comune

ID_TARI	COM_UTENZA	NOME	COGNOME	NUM_COMP	VIA_UTENZA	CIVICO_UTENZA
107568	GIVOLETTO	MARCELLO	MARCELLI	3	VIA DEI CADUTI	99

ID_TARI: è l'ID utenza tributo (deve essere il codice univoco di riferimento del soggetto che paga il tributo, legato ad ogni specifica utenza e relativa ubicazione). **La presenza di un ID univoco consente di effettuare elaborazioni "incrociate" tra il data base TARI e l'Albo Compostatori ed è pertanto fondamentale.**

- NB: ogni utenza può iscriversi all'Albo, ma se la stessa ha più utenze (posizioni con superfici a ruolo diverse) nella stessa ubicazione (via e numero civico) bisognerà indagare quale possa essere effettivamente quella di riferimento.

NUM_COMP: è il numero di componenti della famiglia dell'intestatario

B. Ulteriori informazioni

tipologia utenza	situazione iscrizione Albo compostatori <i><u>utente attivo</u></i> <i><u>utente cessato</u></i> (utente deceduto, trasferito, negativo al controllo, che ha deciso di smettere)	data iscrizione Albo compostatori (preimpostata all' 01/01/2017, perché non si dispone del dato del Comune)	utente conteggiabile ai fini del calcolo RD (utente attivo, iscritto all'Albo entro il 1 luglio dell'anno in corso) colonna a compilazione automatica
domestica	attivo	01/01/2017	si

tipologia utenza: può essere “domestica” o “non domestica”

C. Informazioni derivanti dal monitoraggio

data ultimo controllo	cognome e nome del rilevatore	ente	dettaglio utente	valutazione complessiva monitoraggio	numero dei componenti della famiglia (rilevato da monitoraggio per poterlo confrontare con quello dell'uff. TARI)	telefono
17/10/2017	Marco Aurelio	CISA	utente TROVATO	Positiva	3	0112345678

email	verifica di formazione dell'utenza (l'utente ha seguito dei corsi di formazione?)	luogo e data del corso (se SI)	Verifica della presenza di Scarti di Cucina nel contenitore dell'INDIFFEREN ZIATO	modalità di effettuazione dell'autocomp ostaggio	numero di compostiere	volume totale da monitorag gio o da assegnazi one compostie ra (litri)
0	NO	0	Presenza NULLA o di soli scarti animali	Compostiera fornita dal Consorzio/Co mune	3	1000

D. elaborazione ai fini del calcolo del contributo delle UTENZE DOMESTICHE

volumi totale applicato ai fini del calcolo RD (litri) SE l'utente è conteggiabile, SE volume totale assegnato, confermare; SE volume totale vuoto = 300 <i>colonna a compilazione automatica</i>	rifiuto organico sottoposto a compostaggio (kg/anno) = [volume totale applicato * peso specifico della fraz. organica (500 kg/m³) * n° di svuotamenti annui (2)] <i>colonna a compilazione automatica</i>
1000	1000

E. Contributo utenze NON DOMESTICHE

stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base dei controlli in loco (kg/anno)
0

F. Calcolo del quantitativo di rifiuto organico sottoposto a compostaggio

volumi totale applicato ai fini del calcolo RD (litri) SE l'utente è conteggiabile, SE volume totale assegnato, confermare; SE volume totale vuoto = 300 <i>colonna a compilazione automatica</i>	rifiuto organico sottoposto a compostaggio (kg/anno) = [volume totale applicato * peso specifico della fraz. organica (500 kg/m³) * n° di svuotamenti annui (2)] <i>colonna a compilazione automatica</i>	stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base dei controlli in loco (kg/anno)	calcolo dei componenti attivi
1000	1000	0	3
totale	128200	0	910
totale (kg/procapite anno)	140,9		
	109.200	0	109.200
	totale contributo autocompostaggio UD (kg)	totale contributo autocompostaggio UND (kg)	totale contributo autocompostaggio UD + UND (kg)

(integrate con quelle pubblicate sul sito della Regione Piemonte sezione Ambiente e Territorio)

A. È possibile inserire sull'Albo Compostatori in formato Excel dei nuovi utenti?

Sì. Nel caso sia necessario inserire un nuovo utente e le relative informazioni, si ricorda che l'aggiunta di una nuova riga al fondo dell'elenco potrebbe far cambiare le "somme" nelle ultime colonne, pertanto sarebbe meglio inserirla sopra l'ultima.

B. Cosa si deve fare nel caso l'utente monitorato sia "cessato" (utente trasferito in altro Comune o deceduto) o "negativo" al controllo?

Nel caso di altri utenti "cessati" (trasferiti o deceduti) verificare che ci sia congruenza con l'informazione contenuta in Banca dati dei tributi comunali.

Qualora invece l'utente fosse risultato negativo al controllo o abbia rinunciato volontariamente a tale pratica, sarebbe opportuno eliminare dalla Banca dati dei tributi comunali la riduzione applicata per l'autocompostaggio.

In entrambi i casi, il dato storico sul file converrebbe mantenerlo, senza quindi eliminare definitivamente l'utente.

C. Il controllo è obbligatorio solo per gli utenti iscritti all'Albo Compostatori?

Sì. L'obbligo di monitoraggio – con frequenza almeno annuale su un campione di utenze – è relativo solo alle utenze iscritte all'Albo. Le nuove utenze devono essere controllate entro un anno dall'iscrizione.

D. Come deve essere operativamente redatto un Albo Compostatori? Esiste un formato *standard* da adottare?

Al momento la Regione non ha previsto un formato standard da adottare per l'Albo Compostatori. L'Albo deve contenere - come elementi minimi - le informazioni che consentono di monitorare e controllare le utenze che effettuano autocompostaggio. Ciò per due ordini di motivi: da una parte devono essere disponibili tutti i dati utili ad applicare la formula individuata per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi gestiti in autocompostaggio; in secondo luogo per riconoscere alle stesse utenze la riduzione tariffaria definita all'interno del Regolamento Comunale. Di conseguenza, individuata l'utenza da inserire nell'Albo Compostatori, si può ritenere che gli elementi minimi che dovranno implementare le informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale relative a tale utenza debbano essere i seguenti:

- numero di componenti (se domestica)
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter, buca, ecc.)
- volume (mc)
- data ultimo controllo (giorno, mese, anno)
- stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base di controlli in loco (solo per utenze non domestiche)
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI/NO)

La possibilità di gestire questi dati in foglio Excel (o csv) potrà servire, oltre a programmare i controlli, anche a stimare il quantitativo di rifiuto organico gestito in autocompostaggio da conteggiare nella raccolta differenziata e comunicarlo ai soggetti competenti (Consorzio, Regione).

- E. I Comuni che non hanno un Albo Compostatori, ma “conoscono” le utenze che già effettuano autocompostaggio in quanto presenti nella Banca dati dei tributi comunali, possono inserire tali utenze nell’Albo Compostatori senza far sottoscrivere una nuova adesione?**

Si ritiene che non sia necessario far sottoscrivere una nuova adesione all’Albo Compostatori agli utenti già riconosciuti dal Comune come “compostatori” qualora le informazioni e gli adempimenti previsti a carico degli iscritti all’Albo siano già integralmente presenti nell’Elenco di cui il Comune dispone al momento attuale.

- F. Possono essere considerate come autocompostaggio anche modalità di gestione del rifiuto organico che ne prevedano, in modo esclusivo, lo spargimento diretto sul terreno o l’utilizzo per l’alimentazione di animali domestici e animali da cortile (es. cani e gatti, galline, oche, ecc)?**

L’attuale normativa (articolo 183 d.lgs. n. 152/2006) non consente di considerare “autocompostaggio” l’utilizzo di scarti organici per l’alimentazione dei propri animali domestici o altre forme di utilizzo in proprio degli stessi scarti, pur se rientranti nelle pratiche di riduzione della produzione di rifiuti. Si ritiene che qualora tali pratiche siano esclusive, ossia sostituiscano completamente l’autocompostaggio, le utenze che le praticano non possano essere iscritte all’Albo Compostatori e di conseguenza non possano beneficiare della riduzione del Tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti riferita all’autocompostaggio.

Tuttavia, è possibile che il Comune, nel proprio Regolamento riguardante il tributo sui rifiuti, preveda una riduzione del tributo per attività di riduzione dei rifiuti diverse dall’autocompostaggio da attribuire alle utenze che adottano tali pratiche.

- G. Le utenze domestiche residenti in piccoli condomini, villette a schiera, cascine con più famiglie residenti, ecc. che effettuano in comune il compostaggio condividendo in loco l’attrezzatura (compostiera, concimaia o altro) possono essere considerate come utenze effetтуanti “autocompostaggio” o devono essere considerate utenze effetтуanti “compostaggio di comunità”, con il conseguente obbligo di assoggettarsi alle procedure disposte dal Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266?**

Si considera come “autocompostaggio effettuato da utenze plurime” unicamente il compostaggio condominiale con le caratteristiche definite al punto 1 lett. e) dello stesso bando e con la precisazione che il compostaggio condominiale rientra comunque nella definizione di “compostaggio di comunità” ai sensi del d.m. 266/2016 ed è quindi soggetto agli adempimenti che esso prevede. Pertanto, fermo restando il rispetto delle procedure previste dal decreto ministeriale, si ritiene che solo le attività di compostaggio riconducibili al compostaggio condominiale (quali piccoli condomini, villette a schiera, ecc) possano rientrare nelle attività previste dal progetto oggetto di contributo regionale (compresa l’iscrizione all’Albo compostatori comunale e la riduzione del tributo sui rifiuti urbani relativa all’autocompostaggio) mentre le attività di compostaggio “collettivo” diverse da quello condominiale rientrano a tutti gli effetti nel compostaggio di comunità di cui al D.M. 266/2016 e sono pertanto escluse dal bando.

- H. Le utenze che effettuano “compostaggio di comunità” possono essere iscritte all’Albo Compostatori comunale e beneficiare della riduzione del tributo riferita all’autocompostaggio?**

Le utenze che effettuano compostaggio di comunità possono essere iscritte nell’Albo Compostatori comunale. In questo caso l’Albo non si configurerà solo come l’elenco delle utenze che effettuano autocompostaggio, bensì come lo strumento utilizzato dal Comune per individuare tutte le utenze che beneficiano della riduzione del tributo sui rifiuti urbani a seguito dell’attivazione di pratiche di compostaggio, siano esse autocompostaggio ovvero compostaggio di comunità o di prossimità.

Si ricorda che il D.M. Ambiente 26 maggio 2016 ha previsto la possibilità di conteggiare nella quota di raccolta differenziata non solo le quantità di rifiuti avviati a compostaggio domestico/autocompostaggio, ma anche quelle avviate a compostaggio di prossimità e di comunità

purchè i Comuni, con proprio atto, ne abbiano disciplinato l'attività garantendo tracciabilità e controllo.

- I. I quantitativi di rifiuti organici avviati a compostaggio domestico (nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla DGR) sono contabilizzati nel limite massimo di 120 kg/abitante (con riferimento alle utenze che effettuano il compostaggio). Come deve essere calcolato il rispetto di tale limite?**

La verifica del rispetto del suddetto limite deve essere effettuata sul totale dei componenti dell'utenza domestica iscritta all'Albo Compostatori di ogni singolo Comune.

Ad esempio, il comune XX ha 530 utenze iscritte all'Albo Compostatori. Sommando i componenti familiari appartenenti a ciascuna delle 530 utenze si ottiene il totale degli abitanti che effettuano il compostaggio (supponiamo, ad esempio, 1.300 abitanti).

Nel nostro esempio quindi, il quantitativo sottoposto a compostaggio non dovrà essere superiore a 15.600kg, cioè $1.300ab \times 120kg$.

- J. I quantitativi di rifiuti organici avviati a compostaggio domestico (nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla DGR) sono contabilizzati anche nella sommatoria RD al denominatore?**

Sì, devono essere inseriti sia al numeratore che al denominatore.

ATTO D'OBBLIGO PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTOCOMPOSTAGGIO CON RICHIESTA DEI BENEFICI DELLA RIDUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

I/II sottoscritti/o

in qualità di intestatari/intestatario Tariffa Rifiuti dell'unità immobiliare

☐ monofamiliare – componenti del nucleo familiare n.

☐ plurifamiliare * (1) (compilare all. 1)

Partita IVA n.

C. Fisc.

sita/o in..... Vian°

Frazione Telefono.....

DICHIARA/NO

- **DI IMPEGNARSI** a trattare in proprio, a mezzo compostaggio, al fine di ottenere la trasformazione dei rifiuti in “compost” riutilizzabile nella pratica agronomica, gli scarti organici dei rifiuti urbani costituiti da resti dell'attività di preparazione di pasti, pietanze e cibi non consumati, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.
- **CHE la frazione vegetale** (sfalci d'erba, potature, foglie, scarti vegetali del giardino in genere, scarti vegetali dell'orto, ecc.) viene smaltita nel seguente modo:
 - ☐ tramite conferimento in ecostazione;
 - ☐ conferita nell'ambito del servizio di raccolta del verde domiciliare;
 - ☐ tramite compostaggio domestico;
 - ☐ non si producono scarti verdi;
- **DI EFFETTUARE** detta attività di compostaggio presso:
 - ☐ l'unità immobiliare di cui sopra
 - ☐ al di fuori delle pertinenze dell'unità immobiliare di cui sopra (“extra situ”) e precisamente in via
 con le seguenti modalità:
 - ☐ concimaia, già destinata per uso zootecnico;
 - ☐ “buca di compostaggio”;
 - ☐ “silo” o “cassa di compostaggio”;
 - ☐ “cumulo di compostaggio”;
 - ☐ in apposito contenitore, denominato semplicemente “composter”
 - ☐ assegnato dal Consorzio CISA
 - ☐ di proprietà dell'utenza;
- **DI DISPORRE** di area verde di pertinenza e **DI IMPEGNARSI** ad utilizzare in loco il materiale prodotto nella pratica del compostaggio;
- **DI ACCETTARE** di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del corretto esercizio di recupero dei rifiuti, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento dei rifiuti “ordinari” al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica da smaltire mediante compostaggio domestico. Gli accertamenti, controlli e verifiche saranno effettuate presso l'abitazione dell'interessato da personale dipendente del Comune, del Consorzio CISA o della Società Sia srl o da altri soggetti da essi appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento;

• **DI IMPEGNARSI:**

- a. a compilare gli eventuali questionari conoscitivi che potranno essere inviati dal Consorzio;
- b. alla restituzione presso la sede del Consorzio del contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica;
- c. a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali interruzioni della pratica del compostaggio domestico, con conseguente perdita per l'anno in corso dei benefici tariffari previsti.

- **DI ESSERE A CONOSCENZA** che, qualora, a seguito di controlli effettuati da parte del personale sopra indicato, venga accertato che il sottoscrittore del presente atto d'obbligo non abbia provveduto ad attivare la pratica del compostaggio domestico, o che la medesima sia stata interrotta, verrà revocato il beneficio della riduzione della tariffa ed applicata la sanzione prevista dal Regolamento Comunale.

• **RIDUZIONE DELLA TARIFFA:**

di essere a conoscenza che per beneficiare della riduzione della tariffa dovrà presentare apposita istanza al Comune ove è ubicato l'immobile.

Il Consorzio di Area Vasta CISA tratta i dati personali in ottemperanza al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (G.D.P.R.), nonché al D.lgs 101/2018 per le finalità e con le modalità descritte nell'apposita informativa disponibile sul sito www.cisaweb.info della quale dichiara di aver preso visione.

..... lì

Firma

.....

Per gli utenti che usufruiranno dell'assegnazione del composter a prezzo agevolato, oltre a quanto previsto ai punti precedenti:

DICHIARA/NO

di ricevere dal Consorzio una compostiera da lt.

☐ di prima assegnazione

☐ di seconda assegnazione

a seguito del pagamento di un contributo di €

- **DI IMPEGNARSI** a praticare il compostaggio domestico per una durata minima di anni tre dalla data di assegnazione e, in caso di interruzione della pratica del compostaggio entro il termine sopraccitato, a restituire presso la sede del Consorzio medesimo la/le compostiera/e oppure a versare al Consorzio CISA, a titolo di risarcimento, una somma corrispondente all'ammontare del contributo già corrisposto al momento della prima assegnazione o a 1/3 di questo nel caso di seconda assegnazione.
- **DI ESSERE A CONOSCENZA** che, qualora, a seguito di controlli effettuati da parte del personale sopra indicato, venga accertato che il sottoscrittore del presente atto d'obbligo non abbia provveduto ad attivare la pratica del compostaggio domestico, o che la medesima sia stata interrotta, entro il termine sopraccitato, lo scrivente è tenuto a versare al Consorzio di Area Vasta CISA, a titolo di risarcimento, una somma corrispondente all'ammontare del contributo già corrisposto al momento dell'assegnazione.

..... lì

Firma

.....

**ATTO D'OBBLIGO PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO COLLETTIVO
NEL COMUNE DI**

Il sottoscritto _____

codice fiscale n:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partita IVA n:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato/a a _____

Prov. _____ il ____/____/____

Residente in: Comune _____

Prov. _____ C.A.P. _____

indirizzo _____

n. _____ tel. ____/____/____

Email: _____

fax ____/____/____

in qualità di intestatario Tariffa Rifiuti dell'unità immobiliare

DICHIARA

- **DI IMPEGNARSI** a trattare a mezzo compostaggio, al fine di ottenere la trasformazione dei rifiuti in "compost" riutilizzabile nella pratica agronomica, gli scarti organici dei rifiuti urbani costituiti da resti dell'attività di preparazione di pasti, pietanze e cibi non consumati, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.;
- **DI IMPEGNARSI ALTRESI'** a non conferire rifiuto organico nei cassonetti del rifiuto indifferenziato o di altre frazioni;
- **DI EFFETTUARE** detta attività conferendo i propri scarti organici, secondo le istruzioni impartite dal Comune e/o dal Consorzio di Area Vasta CISA, presso la casetta adibita al compostaggio collettivo, all'interno dell'apposito scomparto;
- **DI ESSERE A CONOSCENZA**
 1. che per beneficiare della riduzione della tariffa dovrà presentare apposita istanza al Comune ove è ubicato l'immobile.
 2. che, qualora, a seguito di controlli effettuati da parte del personale dipendente del Comune, del Consorzio di Area Vasta CISA o da altri soggetti da essi appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento, venga accertato che il sottoscritto non abbia provveduto ad attivare la pratica del conferimento nella compostiera collettiva, o che la medesima sia stata interrotta, verrà revocato il beneficio della riduzione della tariffa ed applicata la sanzione prevista dal Regolamento Comunale.

_____ li

Firma

.....

ATTO D'OBBLIGO PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'
PER INSTALLAZIONI AVENTI CAPACITÀ DI TRATTAMENTO ANNUA
MAGGIORE DI UNA TONNELLATA
CON RICHIESTA DEI BENEFICI DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

I sottoscritti, in qualità di possessori od utilizzatori di unità immobiliari situate nel territorio comunale di
e aderenti all'Organismo Collettivocon sede in
o facenti parte del Condominio(nome del condominio) sito in.....
fraz. vian°
ed intestatari della Tariffa Rifiuti (compilare all. "1")

DICHIARANO

- **DI DISPORRE** di area verde di pertinenza dell'edificio succitato;
- **DI IMPEGNARSI:**
 1. a trattare in proprio, a mezzo compostaggio, gli scarti organici dei rifiuti urbani costituiti da resti dell'attività di preparazione di pasti, pietanze e cibi non consumati, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc. al fine di ottenere la trasformazione dei rifiuti in "compost" riutilizzabile nella pratica agronomica;
 2. **AD EFFETTUARE** detta attività di compostaggio presso
(presso l'unità immobiliare di cui sopra per i condomini) con le seguenti modalità:
 - ☐ concimaia, già destinata per uso zootecnico;
 - ☐ "buca di compostaggio";
 - ☐ "silo" o "cassa di compostaggio";
 - ☐ "cumulo di compostaggio";
 - ☐ in apposito contenitore, denominato semplicemente "composter"
 - ☐ assegnato dal Consorzio di Area Vasta CISA
 - ☐ di proprietà dell'utenza;
 3. ad utilizzare in loco il materiale prodotto nella pratica del compostaggio;
- **DI IMPEGNARSI ALTRESI':**
 4. a non conferire rifiuto organico nei cassonetti del rifiuto indifferenziato o di altre frazioni e a restituire presso la sede del Consorzio di Area Vasta CISA l'eventuale contenitore adibito alla raccolta della frazione organica;
 5. a compilare gli eventuali questionari conoscitivi che potranno essere inviati dal Consorzio;
 6. a partecipare alle riunioni/incontri programmati dal Comune o dal Consorzio;
 7. a rispettare quanto previsto nel Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità adottato dal condominio e a segnalare ogni eventuale anomalia riscontrata, richiedendo eventualmente l'intervento del conduttore Sig..... residente aTel.
 8. a comunicare preventivamente al Consorzio di Area Vasta Cisa eventuali interruzioni della pratica del compostaggio di comunità;
 9. di essere a conoscenza che per beneficiare della riduzione della tassa rifiuti dovranno presentare apposita istanza al Comune ove è ubicato l'immobile;

ACCETTANO

di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del corretto esercizio di recupero dei rifiuti. Gli accertamenti, controlli e verifiche saranno effettuate presso il condominio da personale dipendente del Comune, del Consorzio CISA o da altri soggetti da essi appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento;

RICHIEDONO

la riduzione della tariffa rifiuti prevista dal vigente regolamento comunale per gli utenti che praticano il compostaggio dichiarando **DI ESSERE A CONOSCENZA** che, qualora, a seguito di controlli effettuati da parte del personale sopra indicato, venga accertato che la pratica del compostaggio non sia stata attivata, o che sia stata interrotta, verrà revocato il beneficio della riduzione della tariffa ed applicata la sanzione prevista dal Regolamento Comunale.

IL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ORGANISMO COLLETTIVO O L'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE:

cognome/nome FIRMA _____
tel.....

IL CONDUTTORE DEL COMPOSTAGGIO

cognome/nome FIRMA _____
tel.....

GLI UTENTI:

utente 1 cognome/nome FIRMA _____

utente 2 cognome/nome FIRMA _____

utente 3 cognome/nome FIRMA _____

utente 4 cognome/nome FIRMA _____

utente 5 cognome/nome FIRMA _____

utente 6 cognome/nome FIRMA _____

utente 7 cognome/nome FIRMA _____

utente 8 cognome/nome FIRMA _____

utente 9 cognome/nome FIRMA _____

utente 10 cognome/nome FIRMA _____

....., li _____

**ATTO D'OBBLIGO PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'
PER INSTALLAZIONI AVENTI CAPACITÀ DI TRATTAMENTO ANNUA
INFERIORI A UNA TONNELLATA
CON RICHIESTA DEI BENEFICI DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI**

I sottoscritti in qualità di possessori od utilizzatori delle seguenti unità immobiliari

- a) sito in fraz. / vian°
- b) sito in fraz. / vian°
- c) sito in fraz. / vian°
- d) sito in fraz. / vian°
- e) sito in fraz. / vian°

ed intestatari della Tariffa Rifiuti (compilare inserendo i riferimenti intestatari tariffa rifiuti per ogni singolo utente).

DICHIARANO

- **DI DISPORRE** di area verde da destinare al compostaggio ed all'impiego del compost prodotto;
- **DI IMPEGNARSI:**
 - 1. a trattare in proprio, a mezzo compostaggio, gli scarti organici dei rifiuti urbani costituiti da resti dell'attività di preparazione di pasti, pietanze e cibi non consumati, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc. al fine di ottenere la trasformazione dei rifiuti in "compost" riutilizzabile nella pratica agronomica;
 - 2. **AD EFFETTUARE** detta attività di compostaggio presso
con le seguenti modalità:
 - ☐ concimaia, già destinata per uso zootecnico;
 - ☐ "buca di compostaggio";
 - ☐ "silo" o "cassa di compostaggio";
 - ☐ "cumulo di compostaggio";
 - ☐ in apposito contenitore, denominato semplicemente "composter"
 - ☐ assegnato dal Consorzio di Area Vasta CISA
 - ☐ di proprietà dell'utenza;
 - 3. ad utilizzare in loco il materiale prodotto nella pratica del compostaggio;
- **DI IMPEGNARSI ALTRESI':**
 - 4. a non conferire rifiuto organico nei cassonetti del rifiuto indifferenziato o di altre frazioni e a restituire presso la sede del Consorzio di Area Vasta CISA l'eventuale contenitore adibito alla raccolta della frazione organica;
 - 5. a compilare gli eventuali questionari conoscitivi che potranno essere inviati dal Consorzio;
 - 6. a partecipare alle riunioni/incontri programmati dal Comune o dal Consorzio;
 - 7. a comunicare preventivamente al Consorzio di Area Vasta Cisa eventuali interruzioni della pratica del compostaggio di comunità;
 - 8. di essere a conoscenza che per beneficiare della riduzione della tassa rifiuti dovranno presentare apposita istanza al Comune ove è ubicato l'immobile;

ACCETTANO

di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del corretto esercizio di recupero dei rifiuti. Gli accertamenti, controlli e verifiche saranno effettuate presso il condominio da personale dipendente del Comune, del Consorzio CISA o da altri soggetti da essi appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento;

RICHIEDONO

la riduzione della tariffa rifiuti prevista dal vigente regolamento comunale per gli utenti che praticano il compostaggio dichiarando **DI ESSERE A CONOSCENZA** che, qualora, a seguito di controlli effettuati da parte del personale sopra indicato, venga accertato che la pratica del compostaggio non sia stata attivata, o che sia stata interrotta, verrà revocato il beneficio della riduzione della tariffa ed applicata la sanzione prevista dal Regolamento Comunale.

GLI UTENTI:

utente 1 cognome/nome FIRMA _____

utente 2 cognome/nome FIRMA _____

utente 3 cognome/nome FIRMA _____

utente 4 cognome/nome FIRMA _____

utente 5 cognome/nome FIRMA _____

utente 6 cognome/nome FIRMA _____

utente 7 cognome/nome FIRMA _____

utente 8 cognome/nome FIRMA _____

utente 9 cognome/nome FIRMA _____

utente 10 cognome/nome FIRMA _____

....., lì _____